

Piano di informazione/formazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro in linea con quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. vo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

**PRIMO MODULO**

**FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI**

**DURATA: 4 ORE**

**Docente:**

**Donisi Maurizio**

**CREDITO FORMATIVO PERMANENTE**

<b>ARGOMENTI:</b>	<input type="checkbox"/> <i>La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro:informazione, formazione e addestramento</i> <input type="checkbox"/> <i>La filosofia del D.lgs 81/08</i> <input type="checkbox"/> <i>Il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i> <input type="checkbox"/> <i>L'organigramma della sicurezza e le figure coinvolte</i> <input type="checkbox"/> <i>Diritti e doveri dei lavoratori in linea con quanto previsto dal D.lgs 8 1/08</i> <input type="checkbox"/> <i>La valutazione del rischio: il DVR</i> <input type="checkbox"/> <i>Gestione delle emergenze e organizzazione per piano di emergenza</i>
-------------------	---

***La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro:  
informazione, formazione e addestramento***

<b>TESTO UNICO: DEFINIZIONI</b>	<p><b>INFORMAZIONE</b> complesso delle attività dirette a <b>fornire conoscenze</b> utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro</p>
	<p><b>FORMAZIONE</b> <b>processo educativo</b> attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di <b>competenze</b> utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi</p>
	<p><b>ADDESTRAMENTO</b> complesso delle attività dirette a <b>far apprendere</b> ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro</p>

<p><b>SOGGETTI DESTINATARI DELL'INFORMAZIONE/ FORMAZIONE</b></p>	<p><b>DATORE DI LAVORO-RSPP RESPONSABILE E ADDETTI SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PS DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI</b></p>
--	---

<p><b>Misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08)</b></p>	<p><b>Eliminare i rischi Ridurre i rischi alla fonte Programmazione e prevenzione Sostituire pericoloso con meno pericoloso Rispetto ergonomia Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali Limitare il numero dei lavoratori esposti Limitare l'uso di agenti Controllo sanitario Allontanamento dei lavoratori Misure igieniche Misure di protezione Misure di emergenza Segnali di sicurezza e avvertimento Manutenzione regolare Informazione e formazione Adeguate istruzioni</b></p>
--	--


<p><b>INFORMAZIONE/ FORMAZIONE  DEI LAVORATORI</b></p>	<p><b>Art. 4 D.P.R. 547/55</b> Il datore di lavoro <b>DISPONE ed ESIGE</b> l'osservanza delle norme</p> <p><b>Art. 18 D.Lgs. 81/08</b> Il datore di lavoro <b>RICHIEDE</b> l'osservanza delle norme</p> <p><b>Informazione/formazione processo di condivisione partecipazione</b></p>
--	---

FORMULA del RISCHIO	$R = \frac{P \times D}{K_i}$ <p>R: Rischio P: Probabilità D: gravità Danno Ki: Informazione, formazione, istruzioni ecc.</p>
---------------------	--

Il Testo Unico (T.U.) ha l'obiettivo di:	<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILIZZARE</b> <i>tutte le figure che operano all'interno della realtà aziendale</i></p> <p style="text-align: center;">La STRATEGIA è partire dal DATORE DI LAVORO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve attivare il processo di valutazione dei rischi;</li> <li>- attivare e informare tutti i lavoratori;</li> <li>- individuare, con la collaborazione di esperti e competenti interni ed esterni, le misure di prevenzione e sicurezza</li> </ul> <p style="text-align: center;">QUESTO PERMETTE DI PORRE LE BASI DI UNA CULTURA DELLA SICUREZZA DIFFUSA E CONDIVISA DA SOGGETTI ATTIVI E RESPONSABILI</p>
--	--

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36 D.Lgs. 81/08)	<p style="text-align: center;"><b>CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO SU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività <ul style="list-style-type: none"> <li>•Misure e attività di protezione e prevenzione</li> </ul> </li> <li>•Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sostanze pericolose</li> </ul> </li> <li>•Antincendio, evacuazione, pronto soccorso <ul style="list-style-type: none"> <li>•Responsabile SPP e medico competente</li> </ul> </li> <li>•Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza</li> </ul>
---	---

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/08)	<p>Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e competenze (<i>saper fare</i>), supportate da adeguati convincimento e motivazioni (<i>saper essere</i>), per adottare procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione e sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti "non sicuri" e alla valorizzazione dei comportamenti positivi</li> <li>•Non può colmare carenze strutturali ed organizzative</li> </ul>
---	--



<b>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b> (art. 37 D.Lgs. 81/08)	<p>Su quali argomenti?</p> <p>Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni</p>
<b>FORMAZIONE DEI LAVORATORI</b> (art. 37 D.Lgs. 81/08)	<p><b>INFORMAZIONE/FORMAZIONE perché</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Diritto dei lavoratori</li> <li>•Riduzione degli infortuni e delle malattie professionali addebitabili all'errore umano</li> <li>•Facilita la gestione della sicurezza</li> </ul> <p><b>INFORMAZIONE/FORMAZIONE come</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Politica partecipativa che coinvolga tutti i lavoratori</li> </ul>
<b>NOVITA' LEGISLATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE</b>	<p>L'accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. vo 81/08 sinteticamente prevede:</p> <p>a) la suddivisione di tutte le aziende in tre fasce di rischio: basso, medio, alto, seguendo una <b>classificazione</b> riferibile ai <b>codici ATECO</b> (a titolo di esempio, nell'allegato 1 vengono classificate come a <b>medio rischio</b> le attività riferibili ai settori della <b>Pubblica Amministrazione e dell'Istruzione</b>);</p> <p>b) una formazione generale di 4 ore per i <u>lavoratori</u> di tutti i settori e costituisce credito permanente;</p> <p>c) una formazione specifica, aggiuntiva alla generale, di 4-8-12 ore per i lavoratori, in relazione alle varie tipologie di rischio ( prevede aggiornamento di 6 ore nell'arco del quinquennio);</p> <p>d) una formazione specifica per i <u>preposti</u>, aggiuntiva rispetto a quella generale da svolgere per tutti i lavoratori, di 8 ore per tutti i settori (aggiornamento di 6 ore nel quinquennio) ;</p> <p>e) una formazione unica di 16 ore per i <u>dirigenti</u> di tutti i settori economici (aggiornamento di 6 ore nel quinquennio) .</p>

<p><b>Art. 2 D.Lgs. 81/2008:</b></p>	<p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo s'intende per:</p> <p><b>a) «lavoratore»:</b> <i>persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...omissis</i></p>
<p>Al lavoratore così definito è equiparato:</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile</i></p>
<p><b>Art. 2 D.Lgs. 81/2008:</b></p>	<p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo s'intende per:</p> <p><b>d) «dirigente»:</b> <i>persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;</i></p> <p><b>e) «preposto»:</b> <i>persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</i></p> <p><b>Per poter definire il percorso formativo spettante ai vari lavoratori è necessario definirne il ruolo e la mansione in considerazione dell'organizzazione della propria realtà aziendale e di quanto previsto dal Documento di Valutazione del Rischio (DVR)</b></p>

## La filosofia del D.lgs 81/08 e La legislazione precedente:

### Storia del percorso legislativo

LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Principi fondamentali</p> <p>La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono obiettivi che trovano le loro radici nell'art. 2087 del Codice Civile e negli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Cost. art.32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.</p> <p>Cost. art.35 “ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Cost.art 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, alla libertà e alla dignità”.</p> <p>Cod. Civ. art. 2087: “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. (approvato nel 1942 con R.D. 16/3 1942, n 262)</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Fino al 1988 la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono state assicurate principalmente attraverso due pilastri normativi:</p> <p>_ D.P.R. n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”</p> <p>_ D.P.R. n. 303 del 1956 “ Norme generali per l'igiene degli ambienti di lavoro”.</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>D.P.R. n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.</p> <p>Stabiliva norme generali e specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche di postazioni di lavoro, locali vie di accesso e di passaggio             <ul style="list-style-type: none"> <li>• meccanismi di protezione macchine per trasporto e sollevamento</li> </ul> </li> <li>• norme su impianti, prodotti, manutenzione e dispositivi di protezione             <ul style="list-style-type: none"> <li>• obblighi dei DL e dei lavoratori, adempimenti e sanzioni</li> </ul> </li> </ul>

LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>D.P.R. n. 303 del 1956 “ Norme generali per l’igiene degli ambienti di lavoro”.</p> <p>Forniva disposizioni in materia di igiene del lavoro e delle condizioni dei luoghi di lavoro come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche strutturali e conformità edilizia dei luoghi di lavoro</li> <li>• presenza di rumore, vibrazioni, polveri e altri agenti fisici</li> <li>• protezione durante l'impegno di sostanze e prodotti tossici e nocivi</li> <li>• servizi sanitari e igienico-assistenziali</li> <li>• caratteristiche dei nuovi impianti</li> </ul>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Tra il 1989 e il 1990 sono state emanate 8 direttive comunitarie</p> <p>L'approccio alla sicurezza con modalità gestionale basato sulla prevenzione attraverso la responsabilizzazione del management e lavoratori.</p> <p>In Italia si inizia a costruire, in ogni azienda, un sistema per la Valutazione del rischio e per il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ad alcuni pericoli. (D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 poi aggiornato con il D.Lgs. n. 195 del 10 aprile 2006 e ora abrogato).</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626</p> <p>Rappresenta il provvedimento completo di attuazione delle otto direttive comunitarie. Il decreto è stato successivamente modificato dal D.Lgs. del 19 marzo 1996, n. 242.</p> <p>Sono già presenti tutte le caratteristiche di un sistema di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La sicurezza deve diventare un atteggiamento permanente che orienta i comportamenti.</li> <li>-La prevenzione un valore aziendale che coinvolge tutti i soggetti dell'organizzazione.</li> </ul>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Legge 3 agosto 2007, n 123 art.1: delega al Governo “ il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” e impone una data da rispettare (9 mesi dal 25 agosto 2007).</p>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>Il Governo approva il D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81.</p> <p>La legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-riordina, coordina tutte le disposizioni emanate nell’arco di circa sessant’anni, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</li> <li>-adequa il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.</li> </ul>
LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<p>D.Lgs 3 agosto 2009,n 106</p> <p>Il provvedimento è stato rivisto con il D.Lgs 3 agosto 2009, n 106: “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (gazzetta ufficiale n. 180 del 5-8-2009). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.</p> <p>Comunque si farà sempre riferimento al D.Lgs 81/08 anche se si tratta di modifiche introdotte dal decreto correttivo.</p>

LA SICUREZZA COME SISTEMA :  D.Lgs 81/2008 obiettivo:	Garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali con riferimento alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati (art. 1)
---	--

LA SICUREZZA COME SISTEMA :	<table><tr><td>Titoli</td><td>Capi</td><td>Sezioni</td><td>Articoli</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td>306</td></tr></table>				Titoli	Capi	Sezioni	Articoli	13			306
	Titoli	Capi	Sezioni	Articoli								
13			306									
Struttura del D.Lgs 81/08:	<p>Ogni Titolo con i rispettivi capi, sezioni, articoli tratta un argomento specifico. Alla fine di ogni titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.</p> <p>Al testo sono aggiunti 51 allegati che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti che sono state emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.</p>											

LA SICUREZZA COME SISTEMA :  D.Lgs 81/2008 obiettivo:	Garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali con riferimento alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati (art. 1)
---	--

ASPETTI POSITIVI DEL D.Lgs 81/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Aver unificato in un T.U. la normativa preesistente</b></li> <li>✓ <b>Aver semplificato molti adempimenti</b></li> <li>✓ <b>Aver esteso la VR a quelli legati allo stress da lavoro</b></li> <li>✓ <b>Aver normato la figura dei preposti con appositi percorsi formativi</b></li> <li>✓ <b>Aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei DL e degli RLS</b></li> <li>✓ <b>Aver introdotto la “delega di funzione” (art.16, c3)</b></li> </ul>
----------------------------------	--

ASPETTI POSITIVI DEL D.Lgs 81/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>La possibilità di delega non è ammessa per la firma delDVR e per la nomina del RSPP (art.17).</b></li> <li>✓ <b>La possibilità di delega non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del DL.</b></li> <li>✓ <b>In caso di infortunio infatti, il magistrato indagherà oltre che sul delegato, anche sul DL e sull’efficacia della sua vigilanza.</b></li> </ul>
----------------------------------	---



ASPETTI POSITIVI DEL D.Lgs 81/08	<p>✓ <b>Aver sottoposto a tutela anche i lavoratori autonomi</b></p> <p>✓ <b>Aver introdotto la possibilità di sospensione dell'attività, in caso di gravi violazioni come la mancata elaborazione del DVR</b></p> <p>✓ <b>Rendere nulli i contratti di appalto, subappalto che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art.26)</b></p>
TRA LE PRINCIPALI NOVITA' RICHIAMIAMO	<p>✓ <b>Art.28: la valutazione dei rischi deve considerare nuove tipologie di rischio come:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stress lavoro-correlato</li> <li>• lavoratrici in gravidanza</li> <li>• rischi connessi alle differenze di genere, di età e di provenienza da altri paesi</li> </ul> <p>✓ <b>Il DVR deve aver una data certa</b></p>
LE PRINCIPALI NOVITA'	<p><b>3. Nel caso di lavori in appalto (art.26), è obbligatoria la valutazione dei cosiddetti rischi da interferenze, in quanto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si possono avere luoghi e attrezzature a norma, ma essere esposti a rischi per non aver valutato i pericoli derivanti da possibili interferenze.</li> <li>• In questo caso il DL committente ha l'obbligo di elaborare un unico DVR, detto DUVRI, che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.</li> </ul>
LE PRINCIPALI NOVITA'	<p><b>4. I costi derivanti dai rischi interferenziali, per la parte a carico dell'appaltatore, devono essere inseriti nei costi della sicurezza</b></p> <p><b>5. Imprese e lavoratori autonomi devono dimostrare il possesso dell'idoneità tecnico-professionale (all.XVII), da includere al contratto d'appalto o d'opera</b></p> <p><b>6. Non è più necessaria la comunicazione del nominativo RSPP alla Direzione provinciale del lavoro e alle ASL</b></p> <p><b>7. Rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e creazione del RLS di sito, in specifici contesti produttivi quali porti e cantieri.</b></p>


LE PRINCIPALI NOVITA'	<p>8. Viene introdotta la figura del <b>PREPOSTO</b></p> <p><b>9. Periodicità dell'obbligo di formazione per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio, per il RLS e per il DL che svolge direttamente il compito di RSPP</b></p> <p><b>10. Devono essere comunicati all'INAIL tutti gli infortuni che comportino l'assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento</b> (art.18 c.r)</p> <p><b>11.</b> Nell'all. III vengono elencati e definiti i documenti che il medico competente è tenuto a consegnare all'azienda, in relazione alla sorveglianza sanitaria</p>
-----------------------	--

LE PRINCIPALI NOVITA'	<p>✓ <b>I giudizi sanitari devono essere consegnati oltre che al D.L. anche al lavoratore</b> (art.41 c.8)</p> <p>✓ <b>Il DVR deve espressamente contenere</b> (art.28,lett.d):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione delle <b>procedure</b> che si intendono applicare per realizzare le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie</li> <li>- <b>il ruolo svolto dalle figure dell'organizzazione aziendale chiamate ad attuare tali procedure</b></li> </ul>
-----------------------	---

LE PRINCIPALI NOVITA'	<p>✓ Tra i VDT vengono considerati anche i PC portatili (all. XXXIV- art.1f)</p> <p>✓ La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale (art.181 c.2)</p> <p>✓ Alla fine di ogni titolo c'è un capitolo "sanzioni" (quadruplicate)</p> <p>✓ Obbligo di tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici</p>
-----------------------	---

LE PRINCIPALI NOVITA'	<p>✓ Inasprimento delle sanzioni (Capo IV-Sezl-art. 55)</p> <p>✓ Intensificazione della Lotta al sommerso (art.14)</p> <p>✓ Istituzione del libretto sanitario e di rischio personale che seguirà ogni lavoratore per l'intera vita lavorativa, anche quando cambierà lavoro o mansione.</p>
-----------------------	--

## *Il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*



## L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E LE FIGURE COINVOLTE

<p>D.Lgs. 81/08: I SOGGETTI</p>	<p><b>Datore di lavoro (DL), preposti e dirigenti</b></p> <p><b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</b></p> <p><b>Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)</b></p> <p><b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)</b></p> <p><b>Medico Competente (MC) [se necessario]</b></p> <p><b>Preposto</b></p> <p><b>Squadra emergenza:</b> addetti alla prevenzione incendi e evacuazione, addetti primo soccorso</p> <p><b>Lavoratori (LL)</b></p>
-------------------------------------	---

Datore di Lavoro (D.L): definizione (art. 2 comma 1 lett. b)
<p>E' il <b>soggetto titolare del rapporto di lavoro</b> con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, <b>ha una responsabilità dell'organizzazione</b> stessa [...]</p> <p><b>Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale</b>, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. <b>In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo</b></p>

Datore di Lavoro: Caratteristiche
<p><b>Il D.L.</b></p> <p>√ È titolare del rapporto di lavoro.</p> <p>√ Possiede i poteri decisionali e di spesa dell'impresa.</p> <p>√ È responsabile dell'applicazione della normativa vigente.</p>

Datore di Lavoro: compiti art. 17
<p><b>Obblighi NON delegabili</b></p> <p>Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <p>a) <b>Effettuare LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI in collaborazione con il MC, RSPP e RLS e conseguente ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO.</b></p> <p>b) <b>DESIGNAZIONE del RSPP</b></p>

Obblighi del datore di lavoro art. 18 comma 1
<p>√ <b>Nominare il medico competente</b> per effettuare la sorveglianza sanitaria e richiedere dallo stesso l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto</p> <p>√ <b>Designare gli addetti antincendio e primo soccorso e gestione emergenze</b></p> <p>√ <b>Affidare i compiti ai lavoratori nel rispetto delle loro capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute e sicurezza</b></p> <p>√ <b>Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI</b></p> <p>√ <b>Prendere le misure appropriate</b> perché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico</p> <p>√ <b>Custodire il registro degli infortuni</b></p>

Obblighi del datore di lavoro art. 18 comma 1	
✓	<b>Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti</b> , delle regole, dei mezzi, dei DPI adottati dall'organizzazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
✓	<b>Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori</b>
✓	Adottare e mantenere efficiente il sistema di <b>gestione delle emergenze</b>
✓	<b>Consentire ai lavoratori, tramite l'RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute</b>

Compiti del datore di lavoro	
✓	<b>Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza</b>
✓	<b>Consegnare tempestivamente al RLS copia della valutazione dei rischi</b>
✓	<b>Comunica a INAIL o IPSEMA, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro</b>
✓	<b>Comunica annualmente all'INAIL i nominativi del RLS</b>
✓	Fornire informazioni in merito a: -Natura dei rischi -Organizzazione del lavoro -Descrizione degli impianti

Definizioni: SPP, RSPP, ASPP	<b>Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)</b> (art. 2 comma 1 lett. l)
	<b>Insieme delle persone (ASPP e RSPP), sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.</b>
	<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</b> (art. 2 comma 1 lett. f)  Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che <b>ha il compito di coordinare il SPP dai rischi.</b>
	<b>Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)</b> (art. 2 comma 1 lett. g)  Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati (art. 32) che fa parte del servizio di prevenzione e protezione

Servizio di Prevenzione e Protezione	
<b>E' l'insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.</b>	
<b>E' una struttura tecnica (interna o esterna all'azienda o anche mista, in base alle dimensioni e alla complessità della stessa, tranne nelle aziende ad alto rischio dove deve essere organizzato internamente) che svolge una serie di funzioni a supporto del compito del Datore di Lavoro (D.L.) in materia di sicurezza.</b>	

Servizio di Prevenzione e Protezione COMPITI (art.33)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Individuare e valutare i rischi</b> esistenti, in collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione (MC, RLS) e avvalendosi del contributo di tutte le competenze presenti in azienda, pur restando la <b>responsabilità della valutazione dei rischi in capo al DL</b>;</li> <li>• <b>Individuare e proporre le misure di prevenzione e protezione</b> che ritiene necessarie per ridurre i rischi rilevati e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e della conoscenza dell'organizzazione;</li> <li>• <b>Elaborare</b>, per quanto di sua competenza, le <b>misure preventive e protettive e i relativi sistemi di controllo</b>;</li> </ul>

Servizio di Prevenzione e Protezione COMPITI (art.33)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elaborare le procedure di sicurezza</b> per le varie attività;</li> <li>• <b>Fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie</b>, specie in seguito a specifiche situazioni di rischio segnalate dagli stessi;</li> <li>• <b>Proporre i programmi di informazione, formazione e l'addestramento dei lavoratori relativamente agli aspetti di prevenzione dai rischi professionali.</b>;</li> <li>• <b>Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alle riunioni periodiche</b></li> </ul>

Servizio di Prevenzione e Protezione	
<p>Le dimensioni del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) non sono definite per legge, ma devono essere adeguate rispetto alla tipologia di azienda (dimensioni, complessità organizzativa, pericolosità del processo di lavoro). I componenti devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari a svolgere i compiti loro assegnati, e non possono essere oggetto di ripercussioni legate alla funzione che sono chiamati a svolgere.</p> <p>Tutti i componenti dell'SPP (RSPP e ASPP) devono seguire un percorso di formazione e aggiornamento continuo in base ai requisiti definiti sempre dal Testo Unico.</p>	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	<p><b>RSPP</b> Definizione (art. 2 comma 1 lett. f)</p> <p>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, designata dal DL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi</p>
	<p><b>D.Lgs. 81/08 Art.32 aspetti salienti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</b></li> <li>• <b>Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</b></li> </ul>

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	<p align="center"><b>D.Lgs. 81/08 Art.32 aspetti salienti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inoltre è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.</li> </ul>
	<p align="center"><b>Caratteristiche dell'RSPP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro.</li> <li>• Può essere un soggetto interno all'azienda.</li> <li>• Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti.</li> <li>• Il datore di lavoro può aut nominarsi RSPP.</li> </ul>

<p><b>Il Datore di lavoro come RSPP</b></p> <p><b>Il Datore di lavoro può aut nominarsi RSPP nei seguenti casi:</b></p> <p><b>Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti;</b></p> <p><b>Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;</b></p> <p><b>Aziende della pesca fino a 20 addetti;</b></p> <p><b>Altre aziende fino a 200 addetti.</b></p>
--

<p>RSPP: compiti (art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008)</p> <p><b>RSPP provvede:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</li> <li>• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dall'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</li> <li>•...</li> </ul>

<p>RSPP: compiti (art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008)</p> <p><b>RSPP provvede:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</li> <li>• a proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;</li> <li>• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'art. 35;</li> <li>• a fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36.</li> </ul> <p><b>Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e il suo servizio è utilizzato dal datore di lavoro.</b></p>

RSPP:Responsabilità giuridica
<b>In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il responsabile cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e di protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione</b>

RSPP:Responsabilità giuridica
<b>Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni penali e amministrative, previste per la loro violazione. Questo fatto non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguito dalla mancata adozione di una misura prevenzione, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.</b>

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	ASPP
	Definizione (art. 2 comma 1 lett. g)
	<p><b>Persona interna/esterna designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nell'art. 32 che fa parte del servizio di prevenzione e protezione.</b></p> <p><b>I lavoratori dipendenti designati non hanno l'obbligo di accettare l'incarico.</b></p> <p><b>Gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione devono frequentare un corso di formazione adeguato ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro; ma a differenza del RSPP partecipano al corso di formazione soltanto per quanto attiene ai Moduli A e B.</b></p>

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	RLS
	Definizione (art. 2 comma 1 lett. i)
	<p><b>Persona eletta o designata in ogni ambiente di lavoro per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.</b></p> <p>Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori in tutte le unità scolastiche è eletto nei modi previsti dall'Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art. 58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.</p>


Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	RLS art. 50 COMPITI
	<p>✓ <b>Accede ai luoghi di lavoro</b> in cui si svolgono le attività</p> <p>✓ <b>È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, nella realtà lavorativa</b></p> <p>✓ <b>È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente</b></p> <p>✓ <b>È consultato sull'organizzazione della formazione</b></p> <p>✓ <b>Riceve informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure preventive</b></p> <p>✓ <b>Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza</b></p>



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	RLS art. 50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Riceve formazione adeguata art. 37 (comunque non inferiore a 32 h)</b></li> <li>✓ <b>Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori</b></li> <li>✓ <b>Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, ASCOLTA</b></li> <li>✓ <b>Partecipa alla riunione periodica</b></li> <li>✓ <b>Fa proposte in merito alla attività di prevenzione</b></li> <li>✓ <b>Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività</b></li> <li>✓ <b>Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.</b></li> </ul>

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	RLS I bisogni formativi:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saper identificare i punti critici per la salute e sicurezza.</b></li> <li>• <b>Saper raccogliere informazioni dai lavoratori e renderle disponibili nell'ambito del sistema di comunicazione aziendale.</b></li> <li>• <b>Essere capace di informare i lavoratori su diritti e doveri.</b></li> <li>• <b>Saper leggere la documentazione aziendale e verificarne la correttezza.</b></li> <li>• <b>Saper consultare leggi e normative, o sapere a chi rivolgersi, stendere una relazione.</b></li> <li>• <b>Essere in grado di condurre un sopralluogo, accompagnando il datore di lavoro</b></li> </ul>

Medico Competente (M.C.)	M.C. Definizione (art. 2 comma 1 lett. h)
	<p><b>Medico in possesso di titolo e requisiti formativi e professionali specifici (art. 38: "Titoli e requisiti del medico competente) che collabora (art. 29 comma 1) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto.</b></p> <p><b>Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa</b></p>



<b>Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi</b>
<p>Attività svolte in azienda che possono evidenziare l'effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente:</p> <p>1. sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con il datore di lavoro e/o l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;</p>

<b>Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi</b>
<p>2. registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell'allegato 3°, nella parte dell'anamnesi lavorativa;</p> <p>3. programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione del rischio e del suo continuo aggiornamento;</p>

<b>Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi</b>
<p>4. indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità, indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario per i vari rischi lavorativi specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;</p> <p>5. effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche espressamente prevista dall'art 29 comma 3);</p>

<b>Il Medico Competente e la Valutazione dei Rischi</b>
<p>6. elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35);</p> <p>7. incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la predisposizione e l'aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi, valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate.</p>

PREPOSTO	PREPOSTO: definizione (art. 2 comma 1 lett. e)
	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione a cura del datore di lavoro
PREPOSTO	PREPOSTO: Compiti art. 19
	<p>a) <b>sovrintendere e vigilare</b> sulla <b>osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge</b>, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, <b>in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti</b>;</p> <p>b) <b>verificare</b> affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) <b>richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza</b> e <b>dare istruzioni</b> affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p>
PREPOSTO	PREPOSTO: Compiti art. 19
	<p>d) <b>informare</b> il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un <b>pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</b>;</p> <p>e) <b>astenersi</b>, salvo eccezioni debitamente motivate, <b>dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato</b>;</p> <p>f) <b>segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale</b>, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) <b>frequentare appositi corsi di formazione</b> secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08</p>
PREPOSTO	PREPOSTO: Sanzioni amministrative art. 56
	<p>Il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del datore di lavoro <b>non lo esenta da eventuali sanzioni</b>, non solo pecuniarie, di fronte a eventuali inadempienze nello svolgimento delle sue mansioni. L'articolo 56 del D.Lgs. 81/08 prevede, a seconda delle violazioni di cui all'art. 19 dello stesso decreto, due diversi tipi di sanzioni:</p> <p>✓ <b>ammenda da 400 a 1.200 € oppure l'arresto fino a 2 mesi</b> in caso di violazioni dell'art. 19 di cui alle lettere a), c), e) e f) che si riferiscono al controllo del corretto svolgimento delle rispettive mansioni da parte dei lavoratori;</p> <p>✓ <b>se invece vengono riscontrate violazioni di cui alle lettere b), d) e l'ammenda va dai 200 agli 800 € e l'arresto fino a un mese</b>, nel dettaglio le lettere b) e d) si riferiscono a <b>negligenze relative alle dovute segnalazioni circa l'adeguata informazione dei lavoratori</b> che hanno a che fare con attività ad alto rischio o rischio immediato, mentre le violazioni di cui al punto g) riguardano <b>la mancata frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto alla sicurezza</b>.</p>

<b>Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.</b> (art. 18 comma1 lett. b)	
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:	
<b>b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;</b>	
<i><b>I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.</b></i>	

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>Il servizio antincendio aziendale ha lo scopo di:</b>
	<b>a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;</b>
	<b>b) verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;</b>
	<b>c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;</b>
	<b>d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;</b>
	<b>e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;</b>
	<b>f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998.</b>

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>Nel quadro delle misure di sicurezza passiva</b> (sistemi di rilevazione, mezzi di spegnimento manuale, ecc.), <b>l'esigenza di evacuare il più ordinatamente possibile l'edificio o parte di esso</b> costituisce uno dei <b>problemi imprescindibili</b> che vengono posti anche dalla attuale normativa.
	Quindi <b>i percorsi di evacuazione</b> (vie di esodo) <b>devono essere semplici</b> e non in contrasto con le naturali tendenze dell'uomo.
	<b>Una persona in genere tende a scegliere una strada che gli è nota e a rifare lo stesso percorso che ha fatto nell'entrare nell'edificio.</b>
	<b>L'analisi del processo di evacuazione risulta peraltro di non facile valutazione</b> , soprattutto a causa della <b>aleatorietà dei fattori</b> che vi concorrono, non ultimo il comportamento della folla e gli effetti del panico sulle persone.

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.</b>
--	--

Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso</b> (durata 4 ore)
	<p><b>1) L'incendio e la prevenzione (1 h)</b>          Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.</p> <p><b>2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 h)</b>          Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.</p> <p><b>3) Esercitazioni pratiche (2 h)</b>          Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.</p>
Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio</b> (durata 8 ore)
	<p><b>1) L'incendio e la prevenzione (2 h)</b>          Principi della combustione e l'incendio; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; triangolo della combustione, le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.</p> <p><b>2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 h)</b>          Principali misure di protezione antincendio; vie di esodo; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.</p> <p><b>3) Esercitazioni pratiche (3 h)</b>          Presa visione e chiarimenti sugli estintori più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nspi e idranti.</p>
Addetti alla prevenzione incendi e evacuazione	<b>Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato</b> (durata 16 ore)
	<p><b>1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 h)</b>          Principi della combustione; le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all'ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.</p> <p><b>2) Protezione antincendio (4 h)</b>          Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza.</p> <p><b>3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 h)</b>          Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.</p> <p><b>3) Esercitazioni pratiche (4 h)</b>          Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.</p>

Addetti primo Soccorso (art. 45)	<p>1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</p> <p>2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento.</p>
-------------------------------------	--

Addetti primo Soccorso	<b>Corso Base di primo soccorso</b>
	<p>Scopo del corso base di primo soccorso è quello di formare i dipendenti sugli interventi di primo soccorso e sicurezza sul posto di lavoro.</p> <p><b>Contenuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Allertare il sistema di soccorso</li> <li>✓ Riconoscere un'emergenza sanitaria</li> <li>✓ Attuare gli interventi di primo soccorso</li> <li>✓ Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro</li> <li>✓ Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro</li> <li>✓ Acquisire capacità di intervento pratico</li> </ul> <p><i>Il corso richiede lezione teoriche ed esercitazione pratica.</i>  <i>Durata corso base 12 ore</i></p> <p><i>L'addetto al primo soccorso ciclicamente deve frequentare un aggiornamento di 4 ore</i></p>

LAVORATORE	Lavoratore art. 2 comma 1 lett. A)
	<b>Persona che</b> , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, <b>svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato</b> , con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Al lavoratore così definito è equiparato:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il socio lavoratore di cooperativa o di società (...)</li> <li>✓ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</li> <li>✓ l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.</li> <li>✓ il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile</li> </ul>	

## Diritti e doveri dei lavoratori in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008

Lavoratori:obblighi art. 20
Ogni lavoratore deve:
<ul style="list-style-type: none"> <li>√ prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, istruzione e mezzi forniti dal datore di lavoro;</li> <li>√ contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;</li> <li>√ Osservare disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori;</li> </ul>

Lavoratori:obblighi art. 20
Ogni lavoratore deve:
<ul style="list-style-type: none"> <li>√ utilizzare correttamente attrezzature, sostanze preparati, mezzi di trasporto e DPI.</li> <li>√ segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei mezzi e DPI e qualsiasi eventuale situazione di pericolo;</li> <li>√ contribuire, con il datore di lavoro, dirigenti e preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;</li> <li>√ partecipare ai programmi di formazione;</li> <li>√ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente.</li> </ul>

Lavoratori:obblighi per la sicurezza art. 20 Dlgs 81/2008
Ogni lavoratore deve:
<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, ma solo se impossibilitato a contattare il superiore gerarchico;</li> <li>√ Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro ( per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto)</li> </ul>

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<p>I diritti dei in diversi lavoratori casi corrispondono agli obblighi dei datori di lavoro. In particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>√ Diritto di avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti;</li> <li>√ Diritto di utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che svolgono;</li> <li>√ Diritto di lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati.</li> </ul>
--	--

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diritto di ricevere un adeguato controllo sanitario;</li> <li>✓ Diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;</li> <li>✓ Diritto di utilizzare in maniera limitata agenti chimici, fisici e biologici.</li> </ul> <p><i>Inoltre ai lavoratori è riconosciuto il diritto di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo;</li> <li>✓ non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza.</li> </ul>
--	--

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<b>Ricevere un adeguato controllo sanitario (art. 41 Dlgs 81/08)</b>
	<p>La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una visita medica preventiva volta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro;</li> <li>✓ una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere l'idoneità alla mansione svolta;</li> <li>✓ una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale;</li> <li>✓ una visita medica prima di essere assunti e una alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<b>Allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo Art. 43-44 Dlgs 81/08</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I lavoratori in caso di pericolo imminente possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro.</li> <li>✓ Il lavoratore una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.</li> </ul>

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<b>Ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro Art. 36-37 D.Lgs 81/08</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il lavoratore riceve un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in relazione all'attività che sta svolgendo.</li> <li>✓ Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile.</li> </ul> <p>Inoltre, il lavoratore deve ricevere un'adeguata formazione sui concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell'evoluzione dei rischi.</li> </ul>

SANZIONI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	<b>ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO</b>
	<p>In caso di violazioni dei seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;</li> <li>✓ Utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza;</li> <li>✓ Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione a loro disposizione</li> </ul>



SANZIONI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO
	In caso di violazioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</li> <li>✓ Segnalare immediatamente a datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza</li> </ul>

SANZIONI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	ARRESTO FINO AD UN MESE O AMMENDA DA 200 A 600 EURO
	In caso di violazioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;</li> <li>✓ Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</li> <li>✓ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;</li> <li>✓ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente.</li> </ul>

SANZIONI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
	Per violazione dell'obbligo di: Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro ( per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto).

## Valutazione rischi : DVR

### Il processo di valutazione dei rischi

E' un procedimento di indagine e analisi accurata del lavoro che permette di:

- ✓ Conoscere i rischi presenti ed i fattori che li influenzano
- ✓ Individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

**«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.


**Come si valuta un rischio?**

**Rischio e pericolo sono sinonimi?**

<b>PERICOLO</b>	proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
<b>RISCHIO</b>	probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

**RISCHIO= PERICOLO + ESPOSIZIONE**

L'esposizione crea un canale di possibile interferenza tra l'energia (pericolo) e l'uomo



**PERICOLO + EVENTO SCATENANTE= INFORTUNIO (DANNO)**

L'evento scatenante attiva l'interferenza dando il via a trasformazioni e trasferimento di energia tra la sorgente e l'uomo



Esempi

**SITUAZIONE PERICOLOSA:** PERSONA IN QUOTA  
**ESPOSIZIONE:** ASSENZA DI PARAPETTI  
**EVENTO SCATENANTE:** SCIVOLAMENTO  
**DANNO :** CADUTA OPERATORE

Esempi

**PERICOLO:** ORGANO DI MACCHINA IN MOTO  
**ESPOSIZIONE:** POSIZIONE DI LAVORO E ASSENZA DI DPI  
**EVENTO SCATENANTE:** PROIEZIONE DI SCHEGGIA  
**DANNO :** CONTATTO SCHEGGIA-PERSONA


**PERICOLO** → **RISCHIO** → **DANNO**

Sono le condizioni tecniche gli elementi organizzativi i fattori umani che possono trasformare la situazione di pericolo in una situazione di rischio

L'eliminazione o riduzione del rischio con la messa in atto di misure generali e specifiche possono ridurre la probabilità di evento del danno

#### PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.



#### Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento deve avere data certa e contenere:

- a) relazione** su tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori specificando i criteri utilizzati per la valutazione degli stessi;
- b) misure** di prevenzione e protezione attuate e DPI adottati;
- c) programma** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

### Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento deve avere data certa e contenere:

**d)nominativo del RSPP, del RLS, del Medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;

e) individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e esperienza.


### Modalità per effettuare la valutazione dei rischi

**La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento sono realizzate dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il Medico competente, previa consultazione del RLS;**

**Occorre ripetere la valutazione dei rischi e quindi rielaborare il documento in occasione di:**

- ✓ modifiche dell'organizzazione/attività scolastica ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ✓ in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- ✓ a seguito di infortuni significativi;
- ✓ quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione bisogna aggiornare le misure di prevenzione.



**Rischi lavorativi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi **in tre grandi categorie:**

**1. RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)**

**DOVUTI A:**

**Strutture - Macchine - Impianti Elettrici - Sostanze pericolose  
Incendio-esplosioni**

**2. RISCHI PER LA SALUTE ( Rischi di natura igienico-sanitaria)**

**DOVUTI A :**

**Agenti fisici, Agenti chimici, Agenti biologici**

**3. RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (Rischi trasversali)**

**-DOVUTI A:**

**- Organizzazione del lavoro - Fattori psicologici - Fattori  
ergonomici - Condizioni di lavoro difficili**

Valutazione dei Rischi di Reparto

- ✓ **Rischi per la Salute**
- ✓ **rischi da esposizione ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni o mutageni, ad agenti biologici**
- ✓ **aerazione naturale e forzata**
- ✓ **esposizione al rumore, a vibrazioni, a radiazioni ottiche artificiali, a campi elettromagnetici**
- ✓ **microclima**
- ✓ **esposizione a radiazioni**
- ✓ **illuminazione naturale ed artificiale**
- ✓ **rischi generici per la salute**

**Dispositivi di protezione individuale, Disposizioni e procedimenti di lavoro, Emergenza e Pronto Soccorso.**

Valutazione dei Rischi legati all'attività lavorativa

Per ogni attività lavorativa oltre ad essere valutata la ricaduta dei rischi di reparto per la sicurezza e la salute sul lavoratore vengono stimati anche i seguenti rischi direttamente correlati alla specifica mansione:

- ✓ **rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro e dalla manipolazione di oggetti**
- ✓ **carico di lavoro fisico e mentale**
- ✓ **lavoro ai videoterminali**
- ✓ **rischi connessi alle differenze di genere e di età e alla provenienza da altri paesi**
- ✓ **lavoratrici gestanti**

PROGRAMMAZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
PIANIFICAZIONE:

- ✓ **Descrizione del tipo di intervento (che cosa?)**
- ✓ **Suddivisione compiti e relative responsabilità (chi?)**
- ✓ **Periodicità (quando?)**

**Ma come si misurano i rischi?**

**FORMULA DEL RISCHIO**

$$R = \frac{P \times D}{K_i}$$

**R= Rischio**  
**P= Probabilità**  
**D= gravità Danno**  
**Ki= Informazione, formazione, addestramento**

**La riduzione della probabilità P e della magnitudo D, presuppone quindi l'aumento della conoscenza del rischio, cioè delle sue caratteristiche e delle sue specificità, che si otterrà mediante azioni di informazione e formazione ai lavoratori interessati.**

## Magnitudo dei rischi

**R:** rischio = probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.

**P:** probabilità = la frequenza con cui un determinato evento si può verificare.

**D:** danno = magnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il lavoratore.

**Esempio:** "nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!"

La probabilità, la frequenza con cui un alunno cade durante queste attività scolastiche è alta.

L'alunno cadendo sui vetri si ferisce; l'entità del danno è grave.

## Magnitudo dei rischi

**R = PxD** è raffigurabile in un grafico avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi

I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le postazioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile)

		P			
X	D	1	2	3	4
		4	8	12	16
		3	6	9	12
		2	4	6	8
		1	2	3	4

## Definizione del valore di probabilità ( P )

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	<b>Improbabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mancanza rilevata può provocare un danno (infortunio) per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti</li> <li>• Non sono noti episodi già verificatisi</li> <li>• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità</li> </ul>
2	<b>Poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mancanza rilevata può provocare un danno (infortunio) solo in circostanze sfortunate di eventi</li> <li>• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi</li> <li>• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa</li> </ul>
3	<b>Probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto</li> <li>- È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno (infortunio)</li> <li>- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda</li> </ul>
4	<b>Molto probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esiste una correlazione diretta tra incidente/esposizione rilevato/a ed il verificarsi del danno/infortunio ipotizzato per i lavoratori</li> <li>• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, dell'ASL, dell' ISPEL, etc.)</li> <li>• Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore</li> </ul>

Definizione del valore di gravità del danno ( D )		
VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	<b>LIEVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li> <li>• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li> </ul>
2	<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile</li> <li>• Esposizione cronica con effetti reversibili</li> </ul>
3	<b>GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale</li> <li>• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>
4	<b>MOLTO GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale</li> <li>• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>

### Magnitudo dei rischi

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

$R > 8$	azioni correttive indilazionabili da attuare con estrema urgenza nell'immediato	P1
$4 \leq R \leq 8$	azioni correttive da programmare con urgenza nel breve termine (entro 1/3 mesi)	P2
$2 \leq R \leq 3$	azioni correttive da programmare nel breve medio-termine (entro 3/6 mesi)	P3
$R = 1$	azioni migliorative da programmare nel lungo termine (entro 9/12 mesi)	P4

Esempio: "nel parco in cui si svolgono attività ludiche ci sono dei cocci di vetro!"

- probabilità di caduta **P=3**
- danno subito dal vetro **D=3**
- rischio **R = P x D = 9**

"sospendere qualsiasi attività scolastica nel parco; attivare urgentemente la sanificazione dell'ambiente."